ADATTAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE "NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE" ALLE DISPOSIZIONI

Art. 2

Le promozioni del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie cui e' stato conservato il trattamento giuridico ed economico nonche' l'avanzamento in carriera dell'Amministrazione ferroviaria in virtu' dello articolo 304 del testo unico approvato, col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferite con l'osservanza delle modalita' stabilite dagli articoli 72 e seguenti e dell'allegato n. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, sostituito al Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato il Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici. Il personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie non proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato conserva le qualifiche dell'Amministrazione dei lavori pubblici, nonche' il trattamento giuridico ed economico di cui al testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Versione in vigore dal 14 settembre 1961, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adattamento del ruolo organico del personale delle "nuove costruzioni ferroviarie" alle disposizioni
Estremi	Legge 3 agosto 1961, n. 834
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adattamento-del-ruolo-organico-del-personale-delle-nuove-costruzioni/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it